



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

ACCORDO

per l'utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali

ANNO 2016

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82;

VISTO l'art. 3, settimo comma, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

VISTO il D.P.R. 11 settembre 2007, n.170;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO l'art. 46 del D.P.R. n. 51/2009;

VISTO il D.P.R. 1 ottobre 2010 n. 184;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;

VISTO l'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004;

VISTA la circolare n. 3643/6093 del 25 marzo 2013 relativa al nuovo modello operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti;

USPP
S. Appa
VILPP
CISL PMS
FSA - CNPP
SAPPE
CGIL
Prati



Ministero della Giustizia

VISTA la Legge 3 agosto 2009, n.102;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il D.M. del 27 settembre 2007;

VISTO il D.M. 22 Marzo 2013 recante nuova ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle piante organiche" in particolare la tabella B (art. 16 c. 8) che sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1995 n. 395;

VISTO il D.M. 17 novembre 2015;

VISTO il decreto legge 26 giugno 2014 n. 92 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 117;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, art. 6, comma 2, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la ministeriale del 15 aprile 2014 avente ad oggetto "diritti e benessere del personale".

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL CORPO DI POLIZIA

PENITENZIARIA

STIPULANO

il presente Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relative all'anno 2016:

USPP
VIZPAP
Sindaco
CISL-PWS
SAPP
FPCGIL
SAPP
SAPP



Ministero della Giustizia

Art. 1

1. Il presente Accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il presente Accordo si applica per l'anno 2016.
3. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l'Accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel citato D.P.R. né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

ART. 2 (Criteri)

1. Le risorse del Fondo sono utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di Polizia Penitenziaria in forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – con le modalità di cui all'art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 – per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R.

USPP
VILPAPP
Sindaco
CISL PNB
MOMM
GAPP
FACGIZ
Maninlin
Trent
SAPPE
Kaly



Ministero della Giustizia

3. I criteri di utilizzazione delle risorse, in considerazione del processo di revisione del sistema organizzativo e gestionale dell'Amministrazione penitenziaria, tengono conto delle esigenze di applicazione di tutto il personale nelle nuove modalità di sorveglianza e delle misure di razionalizzazione dei circuiti regionali previsti dall' art. 115 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 30.
4. L'importo di ciascun compenso pattuito per ogni tipologia di incentivo è al *lordo* RAP ed al *lordo* IRPEF.

ART. 3 (Destinatari)

Sulla base della valutazione dei molteplici compiti che fanno capo al personale di Polizia Penitenziaria e dei carichi di lavoro, la ripartizione delle risorse disponibili, pari ad **euro 30.213.919,31** per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed **euro 885.229,89** per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità viene disposta secondo i seguenti parametri:

A1) Il personale turnista impiegato nelle attività operative previste dall'art. 34, comma 1 D.P.R. 82/1999, che assicuri nel mese di riferimento:

a) **21** giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero **17** giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

b) per i soli mesi di Febbraio, Aprile, Agosto e Dicembre 2016:

VILPAPP
C. J. S.

USPP
C. J. S.

Sinapp

USC RVS
M. M.

USPP
M. M.

FP CGIL
M. M.

SAPPE
M. M.



Ministero della Giustizia

20 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero 16 giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

c) al raggiungimento del limite minimo delle presenze di cui alle lettere a) e b), concorrono:

c1) il congedo ordinario;

c2) i riposi compensativi;

c3) i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

Raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a **euro 3,60** lordo dipendente (in seguito, "lordo").

Fermo restando il limite della presenze previste in detta fattispecie rientrano i Comandanti di reparto ed i Coordinatori dei Centri di Prima Accoglienza.

A2) Il restante personale impiegato in attività operative e non operative, non ricompreso nella fattispecie A1, che assicuri nel mese di riferimento:

a) 21 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero 17 giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

b) per i soli mesi di Febbraio, Aprile, Agosto e Dicembre 2016: 20 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali ovvero 16 giorni nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali;

c) al raggiungimento del limite minimo delle presenze di cui alle lettere a) e b), concorrono:

USPP
A. f.

USPP
A. f.

Sinappe
#

ESCPMS
LUCIANO

WAP
M. FA

SAPPE
FA CSIL 5
Maurizio

per



Ministero della Giustizia

- c1) il congedo ordinario;
- c2) i riposi compensativi;
- c3) i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

Raggiunto il limite minimo delle presenze fissate, l'indennità giornaliera per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, è pari a **euro 1,80** lordo dipendente (in seguito, "lordo").

I compensi di cui alle lettere A1) e A2) non sono tra loro giornalmente cumulabili.

A3) Al personale che presta servizio nelle case di reclusione di Favignana, Porto Azzurro, Mamone, San Gimignano, Volterra, nella sezione distaccata di Gorgona e negli Istituti Penali di Venezia è attribuito il compenso giornaliero di **euro 1,00** lordo. Detto compenso, viene attribuito per ogni giornata di presenza effettiva in servizio ed è cumulabile con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2).

A4) Al personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (almeno sei ore lavorative oltre le ore 16.00) è corrisposto un compenso pari a **euro 50,00** lordo.

USPP
@ foto

B) I turni di reperibilità, da effettuare con le modalità indicate all'art.12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione

USPP
Q.f.h.

Sinapp CISL-RMS
H. M...

USPP
FP CGIC
M...

Q



Ministero della Giustizia

sottoscritto il 24 marzo 2004, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di Comunità.

Il compenso è fissato nella misura di **euro 8,50** lordo per ogni turno di reperibilità. Tale indennità di reperibilità è cumulabile con l'indennità per servizi esterni e con il compenso per lavoro straordinario.

ART. 4

(Contrattazione decentrata)

1. Alla contrattazione decentrata è destinato un importo pari ad **euro 6.029.719,31** lordo per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed **euro 197.859,89** lordo per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità.
2. Per l'anno 2016, la contrattazione decentrata si svolge in ogni Provveditorato per tutti gli istituti e servizi della rispettiva circoscrizione regionale e presso la sede centrale dell'Amministrazione penitenziaria per le articolazioni centrali; analogamente presso ogni Centro per la giustizia minorile per gli istituti dipendenti, presso la sede Centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità nonché quella presso l'Istituto Centrale per la Formazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 compensano il personale impiegato in compiti istituzionali, in incarichi di particolare responsabilità o in compiti che comportano disagi o rischi con riferimento all'articolo 34, commi 1 e 2, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.

VIC PAPP
Q. J.

USPP
Q. J.

Sinapp

ESL FMS
Mauri

GNPP

FP CGIL
Mauri

SAPPE

Pat



Ministero della Giustizia

4. L'importo di cui al comma 1 è attribuito in rapporto alla dotazione organica stabilita con D.M. 22 marzo 2013.
In relazione alle sedi diverse dagli istituti penitenziari per adulti e per minori, l'importo è determinato con riferimento al numero delle unità individuate ai sensi all'articolo 34, commi 1 e 2, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
5. La sede di contrattazione decentrata unica presso ciascun Provveditorato e Centro Giustizia Minorile determina i compensi relativamente a ciascuna fattispecie. I compensi sono cumulabili con gli incentivi di cui alle lettere A1) o A2), A3), A4) e B).
6. La spesa per la determinazione del compenso da attribuire a ciascun dipendente avente titolo deve essere contenuta nei limiti delle risorse utilizzabili per la contrattazione decentrata.
7. Gli accordi decentrati di cui all'articolo 4 devono essere conclusi entro la data del 14.10. 2016.

ART. 4

(Clausole di salvaguardia)

1. Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente Accordo, sono destinate ad incrementare, in misura proporzionale gli stessi compensi accessori di cui all'articolo 4, stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

VILBAPP
de (1000)

USPP
Or. f. L.
V

CISL RUS
luom

SinAPP
A

FP CGIL
Tanti Verdi

GNAPP
A

SAPPE
8
A



Ministero della Giustizia

ART. 5

(Commissione di Garanzia)

Per dirimere le controversie relative agli accordi decentrati di cui all'art.4, è competente la Commissione di Garanzia di cui all' art. 29 del D.P.R. 164/2002. L'eventuale ricorso deve essere prodotto non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione degli stessi.

E' altresì competente ad esprimersi su eventuali difformità applicative delle fattispecie A1) e A2) dell'art. 3 del presente Accordo.

In Roma, il 28 luglio 2016

per il Ministro della Giustizia
il Sottosegretario di Stato

Le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA/PP

Si.N.A.P.Pe.

CISL/~~FP~~ **FMS**

U.S.P.P.

FSA CNPP

CGILFP-PP